

luogo di multa si parli di ammenda estensibile fino a lire 2000, per il necessario coordinamento di questa legge col nuovo Codice penale. Ma quanto all'altra osservazione del guardasigilli, dobbiamo notare che qui non si tratta della revoca della concessione, ma si tratta di togliere la comunicazione. Ma se il Ministero crede di proporre che sia tolta la comunicazione e revocata la concessione, la Commissione non ha nulla da osservare. Altrimenti, noi crediamo che possa stare benissimo la parola " tolta. "

Ed ora viene la proposta dell'onorevole Alli-Maccarani, che noi, essendo tanto abituati a veder il Governo domandare quanto più può ai privati, per lo meno per amor di frenare questi appetiti, accettiamo ben volentieri. Ma proponiamo al tempo stesso questa forma più precisa:

" Trattandosi di comunicazioni istituite per uso esclusivo di un privato, purchè la linea non si prolunghi oltre cinque chilometri, e purchè attraversi solamente fondi privati, non potrà procedersi che ad istanza dei proprietari sopra o sotto i fondi dei quali sieno stati condotti senza loro consenso i fili telefonici. "

Si sostituirebbe poi la parola *ammenda* alla parola *multa*, e la cifra 2000 a quella di 3000.

Torrighiani, presidente della Commissione. Comando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Torrighiani, presidente della Commissione. Voglio risponder subito ad una domanda dell'onorevole Maccarani. Qui si parla di passaggio di fili senza appoggio; ed egli capisce bene che questo passaggio non può esser che di breve durata. L'articolo era piuttosto difficile a compilarsi; ma io credo che sia così chiaro e preciso da dover soddisfare anche lo stesso onorevole collega Maccarani.

Presidente. L'onorevole Alli-Maccarani ha facoltà di parlare.

Alli-Maccarani. Io comprendo che il passaggio il più delle volte sarà di breve tratto, ma l'incomodo risulterà quasi sempre rilevante benchè passeggero.

Figuriamo che il filo traversi soltanto l'otto di una casa privata, la cosa sarà di poco momento ma intanto bisognerà che il guardaportone sia a servizio del fattorino od altro impiegato del telefono affinchè possano fare il servizio e quindi per giustizia ricorrerà pur sempre l'occasione di una indennità da stabilirsi o amichevolmente o dal tribunale. Il quale ove il danno non ci sia non l'accorderà: ma il principio bisogna sanzionarlo, perchè la giustizia deve rimanere inviolabile.

Del resto ringrazio il Governo e la Commissione di avere accettata la mia modificazione, e ringrazio l'onorevole relatore della opportuna correzione con la quale è ancor meglio chiarita la mia idea.

Quanto alle indennità dovute per passaggi di fili che non tocchino ma avvicinino l'altrui proprietà prendo atto delle assicurazioni che si è compiuto darmi l'onorevole presidente della Commissione e abbandono per oggi la parola.

Presidente. Dunque l'articolo 18 è composto così:

" Ogni comunicazione telefonica stabilita o esercitata senza la necessaria concessione sarà tosto tolta per semplice provvedimento amministrativo a spese del contravventore, e questi sarà deferito all'autorità giudiziaria per l'applicazione di una ammenda da 300 a 2000 lire. "

" Trattandosi di comunicazioni istituite per uso esclusivo di un privato, purchè la linea non si prolunghi oltre cinque chilometri, e purchè attraversi solamente fondi privati, non potrà procedersi che ad istanza dei proprietari sopra o sotto i fondi dei quali sieno stati condotti senza loro consenso i fili telefonici. "

Metto a partito questo articolo così modificato chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

" Art. 19. Alla violazione del segreto della corrispondenza telefonica si applicano le disposizioni contenute nel capo V, titolo II, libro II del Codice penale.

" Ai danni recati alle comunicazioni telefoniche pubbliche e private si applicano le disposizioni dell'articolo 315 del Codice stesso. "

Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo.

Daneo. Veramente, davanti alla formula proposta dalla Commissione, io mi era posto il quesito se non fosse più semplice il lasciare le cose come erano di fronte al Codice penale.

Il Codice penale vigente, all'articolo 316, già si era posto il problema delle comunicazioni telefoniche, ed aveva equiparati ai telegrafi, per gli effetti penali, i telefoni destinati ad un servizio pubblico.

Le penalità stabilite per chiunque cagioni la dispersione delle correnti od in qualsiasi modo interrompa il servizio dei telegrafi sono assai gravi, poichè fluttuano tra un mese e cinque anni di reclusione. Ora, mentre da una parte la interruzione di un telefono di uso pubblico era naturalissimo che fosse equiparata a quella di un telegrafo, il Codice sottometteva alla sanzione penale stabilita pel danneggiamento alla privata